



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

N. 153 Reg.

del 06/11/2020

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Approvazione schema convenzione con il C.I.R.S. per ricovero di n. 2 utenti, ai sensi della LR n. 22/86

L'anno duemilaventi il giorno 06 del mese di Novembre alle ore 14,22 e seguenti, ^{in videoconferenza} nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presenze

1. Foti Nunzio Giovanni	Sindaco	P
2. Trischitta Rosario	Assessore	A
3. Carnabuci Virginia <i>in videoconf.</i>	Assessore	P
4. Ferlito Natale <i>in videoconf.</i>	Assessore	P

Non sono intervenuti gli Assessori: TRISCHITTA

Presiede il *Sindaco*.

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune *Dott.ssa Antonella Li Donni*.

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Segretario Comunale, presente nella sede comunale, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020, attesta che la Giunta Municipale, in data odierna si svolge nel seguente modo:
Il Sindaco è presente nella sede comunale;
Risultano collegati ciascuno dal proprio cellulare, in videoconferenza, gli Assessori Carnabuci Virginia e Ferlito Natale;
Risulta assente e pertanto non collegato l'Assessore Trischitta Rosario.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;


Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

DELIBERA

~~Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:~~

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente
2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per l' urgenza.



Comune di S. Alessio Siculo
(Città metropolitana di Messina)

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale

OGGETTO: Approvazione schema convenzione con il C.I.R.S per ricovero di n.2 utenti, ai sensi della LR n.22/86 -

PREMESSO:

CHE l'Amministrazione Comunale di S. Alessio Siculo, in ossequio alla LR n.22/1986, alla Legge n.328/2000, alla LR n.3/2012 ed in conformità ai propri servizi socio- assistenziali intende tutelare la persone bisognose di assistenza, al fine del superamento delle difficoltà che possono emergere; CHE nei confronti di donne, italiane e/o straniere, residenti e vittime di violenza, per le quali non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare, l'Amm.ne Comunale intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare; CHE con nota acclarata al n/prot.n. 7711 del 23/10/2020 il C.I.R.S – Comitato Italiano per il reinserimento Sociale- casa famiglia onlus, con sede in salita Monsignor Francesco Bruno, 22- Messina ha comunicato la collocazione in emergenza, da parte dei carabinieri della stazione di S. Alessio Siculo, della signora V.C.M, unitamente alla figlia minore(per motivi di privacy non indicati) presso la casa famiglia, a decorrere dal 20/10/2020, per lo svolgimento dell'attività socio- assistenziale;

CHE, a seguito della n/riciesta (pec del 23/10/2020) il C.I.R.S. ha trasmesso con nota prot.n.718 del 30/10/2020, asseverata al n/prot. n.7930 del 03/11/2020, l'importo della retta applicata dalla struttura e prevista dagli standard regionali ed ossia una quota fissa mensile di € 418,97 e una diaria giornaliera di € 25,56 per ogni giorno di effettiva presenza;

CHE con la suindicata nota il C.I.R.S. ha inoltrato il decreto di iscrizione all'albo regionale(DRS n.2473 del 04/12/2018), ai sensi dell'art.26 della LR n.22/86, contraddistinto con il nr.5042 e contestualmente lo schema di convenzione da stipulare tra le parti;

VISTA la nota dell'Assessorato alla Famiglia prot.n.31833 del 21/10/2020 asseverata al n/prot.n. 7683 del 22/10/2020 ove si richiede la quantificazione del fabbisogno delle rette di ricovero in strutture di accoglienza per donne vittime di violenza, stante che il Dipartimento è volto a sostenere economicamente le rette di ricovero a carico dei Comuni e chiede l'inoltro di apposita documentazione entro il 10 novembre 2020;

CONSIDERATO che al fine di accedere al contributo regionale per il sostegno economico alle rette di ricovero, occorre stipulare apposita convenzione;

RITENUTO, quindi, di dover provvedere con un'urgenza, provvedendo agli adempimenti gestionali all'uopo necessari;

DATO ATTO che il Comune di S. Alessio Siculo non ha istituito il PEG (Piano Esecutivo di Gestione);

VISTA la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

VISTA la delibera n.19 del 29/04/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO il D.lgs n.267/2000;

VISTA la LR n.22/86;

VISTA la Legge n.328/2000;

VISTA la LR 3 gennaio 2012, n.3" Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere " artt. 7 e 8;

VISTO lo schema di convenzione(all.A), predisposto secondo le disposizioni regionali(Decreto Ass.le n.124/GAb del 07/11/2018) e ritenuto di doverlo approvare;


VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento dei servizi socio- assistenziali vigente in questo Comune;

PROPONE

- Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- Di adottare gli adempimenti consequenziali per la permanenza di n.2 utenti, collocati in emergenza a decorrere dal 20/10/2020, presso la Casa famiglia ,come comunicato dal CIRS (Comitato Italiano per il reinserimento Sociale) P.IVA 03516340837 con sede in Messina, salita Monsignor Francesco Bruno,22(nota prot.n.7711 del 23/10/2020);
- Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente (A)contenente le modalità esplicative per lo svolgimento dell'attività socio- assistenziale, atta a garantire in modo continuativo il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati;
- Di demandare al responsabile dell'Area amministrativa la stipula della convenzione per l'adozione dei successivi provvedimenti;
- Di demandare all'ufficio ragioneria di reperire le risorse occorrenti nel redigendo bilancio di previsione 2020-2022;
- Di demandare, altresì, all'Ufficio Segreteria di assolvere gli adempimenti richiesti con nota dell'Ass.to alla famiglia n.31833 del 21/10/2020 ed -ossia :la trasmissione della documentazione(istanza, allegati: A -B, convenzione stipulata con la struttura), al fine di ottenere un congruo sostegno economico regionale alle rette di ricovero a carico del comune di S.Alessio Siculo per l'accoglienza in emergenza di n.2 utenti ;
- Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on- line ai sensi del D.Lgs n.33/2013.

Il Proponente



SCHEMA CONVENZIONE CON CASA D'ACCOGLIENZA PER DONNE SOLE CON FIGLI MINORI (IN EMERGENZA)

Il giorno del mese di dell'anno nei locali Comunali tra l'Amministrazione Comunale di Sant'Alessio Siculo, legalmente rappresentata dal Dott.ssa _____ nella qualità di Responsabile dell'Area _____, domiciliata per la carica presso la Casa Comunale e il Dott. _____, nella qualità di Legale rappresentante del Comitato Italiano Reinserimento sociale con sede legale in _____ Via _____ autorizzato nello svolgimento dell'attività assistenziale, giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale della Famiglia n. _____ per svolgere attività assistenziale in favore di donne italiane e straniere vittime di violenza nella tipologia "casa di accoglienza".

In esecuzione della delibera di G.M. n. del

Vista la Lr n.3 del 03/01/2012 art.7 e 8

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di Sant'Alessio Siculo, in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

che nei confronti di gestanti e madri per le quali per vari motivi non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, né l'attivazione di altre forme di intervento attraverso altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurano una convivenza di tipo familiare, e al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;

che la "casa di accoglienza per gestanti e madri e donne in difficoltà" intende offrire in un clima di famiglia un adeguato sostegno psicologico e materiale finalizzato all'attuazione delle risorse personali e sociali anche per prevenire il rischio di possibili separazioni madre-figlio;

che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di gestanti e madri in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;

che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;

che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto e utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'ente Comitato Italiano per il Reinserimento sociale(C.I.R.S) sito in Messina Salita Mons. Francesco Bruno,22 in favore di gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà, inviate in emergenza e collocate in una Casa Famiglia. E' altresì consentita l'ammissione di donne bisognose di accoglienza per situazioni contingenti di grave disagio familiare.

Il numero degli utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 2 unità (madre e n. 1 figlia minore).

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le circoscrizioni o ai sensi dell'art. 154 T.U.P.S. L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. su intervento del Comando dei carabinieri di Sant'Alessio Siculo.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti per i quali non può effettuarsi, a seguito di un periodo di ricovero, la dimissione per assenza di supporto familiare, in tal caso l'ente è tenuto all'accoglienza del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione. E' esclusa l'ammissione di soggetti destinatari di intervento ai sensi della legge regionale n. 64/84.

E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'ente al rimborso della retta per i giorni dell'effettivo ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso Ente per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'ente è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'ufficio comunale competente, fornendo così ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà del comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell'ente, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'ufficio di Servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizione di grave disagio familiare e socio-economico, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del sindaco, cui deve far seguito entro 15 giorni l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto.

L'ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approvato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori della struttura medesima.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi di impegno della relativa spesa, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, su valutazione dell'Ufficio comunale competente. A tutela del soggetto, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dall'ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissioni l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione dalla data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla casa.

La comunicazione di dimissioni deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriore iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

L'Ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della Casa;
- garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
- assicurare il servizio di lavanderia anche per gli indumenti e la biancheria personale degli ospiti;
- dare ospitalità diurna e notturna garantendo agli ospiti un clima di massima riservatezza;
- somministrare il vitto adeguato secondo la tabella dietetica ed il menù differenziati per fasce di età ed approvati dal competente Servizio sanitario che dovranno essere esposti nei locali di cucina e di sala pranzo;
- collaborare con il servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna e del bambino e di realizzare gli obiettivi, nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale incaricata dal Comune, dalla donna e dal responsabile della Casa di accoglienza;
- sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire o un reinserimento nell'ambito familiare o un percorso di autonomia (con forme di recupero scolastico, formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.);
- assistere ed accudire i minori, vigilando sugli aspetti igienico-sanitari, garantendo la loro frequenza scolastica, anche mediante trasporto presso asili e scuole, favorendo il loro sviluppo psico-fisico e la socializzazione all'interno della Casa;
- favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nei casi di necessità;
- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti:
 - documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altro;
 - schede di anamnesi medico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.
 - Segnalare all'Ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano d'intervento concordato;
 - Stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
 - Favorire i rapporti degli ospiti con familiari ed amici, anche all'interno della struttura adottando orari il più possibile elastici;
 - Garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa d'accoglienza;
 - Segnalare tempestivamente al Servizio sociale professionale del comune e al giudice tutelare i casi di minori per i quali possano ravvisarsi situazioni d'abbandono e che presentino particolari problematiche, che rendano necessario un intervento di natura assistenziale rivolto al minore o alla famiglia da parte del comune;
 - Segnalare all'Ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non entro 3 giorni;

- Relazionare all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione.

Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente agli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile, in possessori diploma di assistente sociale conforme alla normativa vigente o di diploma di scuola media di secondo grado;
- b) un assistente all'infanzia, fornito di diploma di scuola magistrale o di istituto professionale per l'infanzia;
- c) un ausiliario;
- d) altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili anche in rapporto convenzionale, in relazione agli specifici bisogni dell'utenza accolta (assistente servizi tutelari, infermiere professionale, ecc....)

Dovrà comunque essere garantita la presenza anche in convenzione di un Assistente Sociale, ove il responsabile non sia in possesso del titolo di assistente sociale, e di uno psicologo.

L'Ente si impegna altresì a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C. fornire apposita documentazione.

Data la natura del servizio, l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

Prescrizioni

Il personale dell'ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di un libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenze

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. E' facoltà dell'A.C. trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di

conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto in caso di assenza dovuta ad altra causa, non superiore a 15 giorni se preventivamente concordata ed autorizzata dall'ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione trascorsi 3 giorni all'A.C. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto.

Art. 9

Continuità del servizio

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art.10

Volontariato

L'ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata dai volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcuno compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti al precedente art. 5.

La presenza di volontari ed obiettori di coscienza all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori di coscienza non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati e appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purchè preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove periodicamente incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti allo scopo di rendere il servizio più aderente ai bisogni dell'utenza.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun ospite un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di € _____ per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € _____, da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Gli importi su menzionati saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art.13

Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C. ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmetterà gli opportuni rilievi all'ente il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C. sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura delle prime rate maggiorate di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14

Integrazione retta

Per gli ospiti bisognosi di prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario l'A.C., previo protocollo d'intesa con l'azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario regionale nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa, ove le prestazioni non siano direttamente assunte dall'azienda U.S.L.

Art. 15

Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 20/10/2020 e durerà _____.
E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i 15 giorni precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione del numero dei posti convenzionati a causa di dimissioni dell'utenza e in assenza di nuovi ingressi.

Art. 16

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 17

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione gestanti e ragazze madri tip. Casa d'accoglienza in applicazione dell'art.26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio;
- estremi identificativi del conto corrente dedicato e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136.

Art. 18

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'ente gestore, se dovute.

Art.19

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art.20

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Messina.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA

.....

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'Assessore Anziano

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Felto

F.to Felto

F.to Li Jauri

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo, il _____

Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario C.le certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____

ed e rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____

al _____

il _____

L'Addetto

Il Segretario Comunale

F.to _____

F.to _____

SI ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA

Ai capi gruppo consiliari con nota n. _____ del _____

Il Segretario Comunale F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'addetto alla pubbl. n. F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario C.le F.to _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12, COMMA 2, DELLA L.R. N.44/91

06/11/20

F.to Il Segretario Comunale

Li Jauri